

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 11 - 21

Trento, 13 aprile 2021

Nuovo protocollo Covid – versione aprile 2021.

Il 6 aprile 2021, presso il Ministro della Salute, è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

L'aggiornamento del documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL.

Nel rinviare alla lettura del testo del provvedimento segnaliamo in particolare:

- la conferma del principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico;
- la forte indicazione ai datori di lavoro per il massimo utilizzo, ove possibile, **della modalità di lavoro agile o da remoto**;
- le nuove indicazioni per la riammissione al lavoro dopo l'infezione da COVID-19, secondo quanto prescritto dalla **circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020**. I lavoratori **positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione al tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario**.

Tale nuova indicazione ministeriale verrà recepita anche dalla Provincia di Trento in quanto nel “Vademecum provinciale per la gestione dei casi positivi” (ed. 03 dic 2020), ad oggi, viene indicato: *“le persone che risultano positive ad un tampone antigenico o molecolare vengono messe in isolamento per 21 giorni dal giorno di esecuzione del primo tampone risultato positivo e contestualmente viene programmato un tampone molecolare in giornata 10 e in giornata 15. In caso uno dei 2 tamponi risulti negativo, l'isolamento cessa in anticipo; se i due tamponi risultano positivi, in 21° giornata l'isolamento cessa senza necessità di altri test”*;

- la conferma che le “mascherine chirurgiche” sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,



n. 81, e che, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque **obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;**

- la necessità che la sorveglianza sanitaria tenda al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da COVID-19. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, **potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening** qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Ad integrazione di quanto sopra provvediamo a trasmettere in allegato copia della circolare del Ministero della Salute 12/04/2021 con le indicazioni delle procedure di riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 e le certificazioni che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegato:

- Aggiornamento Protocollo COVID luoghi di lavoro 6 aprile 2021
- Circolare Ministero della Salute n. 0015127 di data 12 aprile 2021

